

L' autonomia scolastica

Finalità Obiettivi Strumenti



L'autonomia delle Istituzioni scolastiche

Trae le sue lontane origini

dalla **Legge n. 241 del 07 agosto 1990** “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”

è introdotta

dalla **Legge n. 59/1997**, (riforma Bassanini) **art.21** che conferisce al Governo il potere di riorganizzare il “Servizio istruzione” mediante il potenziamento dell'autonomia intestata alle istituzioni scolastiche ed educative.

è realizzata

dal **DPR 275 dell'8.3.1999** che disciplina l'autonomia scolastica come “garanzia di pluralismo culturale che si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti al fine di garantire loro il successo formativo, mediante l'impiego delle indispensabili risorse umane, finanziarie e strutturali”.

L'autonomia delle Istituzioni scolastiche



acquisisce rango costituzionale

con la Legge 3/2001 del 18 ottobre che all'art. 117, modifica il titolo V, della parte seconda della Costituzione , nel definire le materie di legislazione concorrente. Tra le materie, nelle quali spetta alle Regioni la potestà di legiferare sulla base dei principi fondamentali dello Stato, inserisce l'Istruzione fatta **salva** l'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Compiti dello Stato



Allo Stato spettano le norme generali sull'istruzione.

Le norme generali sono quelle che riguardano le grandi scelte ordinamentali, valide per tutto il Paese, le indicazioni nazionali, i diritti fondamentali degli insegnanti e degli alunni nonché la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni. E' il primo livello della unitarietà del sistema e garantisce l'osservanza dell'art.33 della Costituzione "la Repubblica detta le norme generali sull'istruzione e istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi" e dell'art.34 "La scuola è aperta a tutti".





Compiti della Regione

- ✓ Le Regioni hanno potestà legislativa **concorrente** in materia di istruzione ed esclusiva in materia di **istruzione e formazione professionale**.
- ✓ Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei **principi fondamentali**, riservata alla legislazione dello Stato.



La scuola autonoma

Autonomia scolastica: i regolamenti attuativi



- L'autonomia scolastica è puntellata da tutta una serie di regolamenti:
 - ✓ Decreto L.vo n.59/98 inerente la **qualifica dirigenziale ai capi di istituto**,
 - ✓ Decreto L.vo 233/98 sul **dimensionamento della rete scolastica**,
 - ✓ Decreto Interministeriale 44/2001, ora D.I. 129/2018 **Regolamento** recante istruzioni generali sulla gestione **amministrativo-contabile** delle Istituzioni Scolastiche.



Autonomia funzionale

L'autonomia è definita FUNZIONALE, ovvero **delimitata all'assolvimento di una funzione specifica** all'interno di un sistema pubblico sottoposto a regole comuni e generali. L'autonomia funzionale costituisce un'importante applicazione del PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA', principio in base al quale l'esercizio delle funzioni e dei servizi per la collettività deve essere dislocato al livello più vicino al cittadino.



AUTONOMIA FUNZIONALE



**Autonomia in funzione degli obiettivi = AUTONOMIA FUNZIONALE
non autosufficienza**

RESPONSABILITÀ DI RISULTATO

Autonomia organizzativa


L'autonomia organizzativa (art. 5 D.P.R. n. 275/99) consente di dare al servizio scolastico flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia e di realizzare l'integrazione e il miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, anche attraverso l'introduzione e la diffusione di tecnologie innovative.

riguarda



- l'adattamento del calendario scolastico;
- la programmazione plurisettimanale dell'orario del curricolo in non meno di 5 giorni settimanali e nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie;
- l'impiego flessibile dei docenti nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali opzioni metodologiche ed organizzative adottate nel P.O.F.

Limiti all'autonomia organizzativa



- i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale
- la distribuzione della attività didattica in non meno di cinque giorni settimanale
- il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio

Autonomia didattica

L'Autonomia didattica (art. 4 D.P.R. n. 275/99) è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere.

si sostanzia

nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti didattici, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche; *e in ogni iniziativa che* sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti.



Autonomia didattica



Le istituzioni scolastiche possono

attivare

- a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina;
- b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione, utilizzando gli spazi orari residui del curriculum;
- c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati;
- d) l'articolazione modulare di gruppi di alunni;
- e) l'aggregazione delle discipline in ambiti disciplinari.

L'autonomia didattica si **esercita** nel rispetto delle
seguenti "tre libertà"

la libertà di insegnamento;
la libertà di scelta educativa delle famiglie;
il diritto ad apprendere degli alunni.

Lo scopo è il perseguimento delle finalità generali
del sistema nazionale di istruzione, promuovendo la
crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscendo e
valorizzando le diversità e le potenzialità di ciascuno.



Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo



Riguarda:

- la progettazione formativa e la ricerca valutativa;
- la formazione e l'aggiornamento del personale scolastico;
- l'innovazione metodologica;
- la ricerca didattica sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
- la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola
- gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici
- l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico

Reti di scuole

L'accordo di rete può avere a oggetto:

- attività didattiche;
- di ricerca, sperimentazione e sviluppo;
- di formazione e aggiornamento;
- l'orientamento scolastico e professionale;
- lo scambio temporaneo di docenti;
- le convenzioni con università statali o private



L'accordo individua l'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto, la sua durata, le competenze e le risorse professionali e finanziarie.

